



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.9572 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare III

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Disciplina transitoria per il conseguimento da parte degli accompagnatori turistici della idoneità tecnico-professionale all'esercizio dell'attività turistica in deroga alla legge regionale 16 marzo 1986 , n.11"
(Reg.Gen.n.374)**

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Casillo.
Depositata il 5 settembre 2008

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **24 SET. 2008**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di Legge

“Disciplina transitoria per il conseguimento da parte degli accompagnatori turistici della idoneità tecnico- professionale all’esercizio dell’attività turistica, in deroga alla legge regionale 16 marzo 1986, n.11”

Ad iniziativa del Consigliere Francesco Casillo

Ruolo Generale n.374



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Il capitolo turismo è una voce basilare dell'economia italiana e in particolar modo assume un ruolo fondamentale nello sviluppo economico della Campania.

La Regione Campania, pur costituendo una delle mete più belle e interessanti del mondo del turismo, non risulta essere, invece, nei primi posti della classifica dell'accoglienza. Spesso viene preceduta da regioni di altri paesi mediterranei turisticamente meno ricchi ed importanti.

Pur riconoscendo alle guide turistiche campane indiscutibili qualità culturali e professionali, oggi si rende necessario e urgente, dopo anni di blocco delle procedure concorsuali per guide turistiche, consentire agli accompagnatori, come avvenuto in altre regioni con disposizioni transitorie e previo accertamento di idoneità, l'esercizio dell'attività di guida turistica.

Va detto che gli accompagnatori, con la loro esperienza, sono persona in grado di presentare al meglio il territorio attraversato, illustrando le caratteristiche naturali e culturali; non basta conoscere la lingua o essere semplicemente laureato in storia dell'arte. Per formare queste persone sono richieste altre competenze che rendono gli accompagnatori una figura completa e rispondente alle attese del turista moderno che giunge in Campania. Soprattutto, se si tratta di un isolato cittadino che, di volta in volta, si affida alla professionalità degli accompagnatori per essere "guidato" attraverso il vasto ed articolato territorio della Campania.

Pertanto, considerato le attuali esigenze della Regione Campania, in attesa di un reale inserimento dei laureati che ne hanno fatto richiesta o di eventuali procedure concorsuali, riteniamo indispensabile prevedere, nella legge in approvazione, una disciplina transitoria che consenta agli accompagnatori, in possesso dei requisiti indicati nell'emendamento, e previo accertamento di idoneità, il conseguimento dell'idoneità tecnico-professionale all'esercizio dell'attività di Guida Turistica. In questo modo si potrà dare risposte e garantire il consumatore-turista oltre che il futuro di tanto nostri giovani.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

1. Il presente articolo disciplina le modalità di partecipazione alla prova di esame per l'accertamento della idoneità tecnico-professionale all'esercizio dell'attività di guida turistica, in deroga alla Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11.
2. Sono ammessi a partecipare alla prova pubblica di esame di cui al comma 1 tutti coloro che in possesso dei requisiti previste dall'art. 2 comma c della legge regionale n. 11/1986 e successive modifiche, possono documentare di aver esercitato, non a titolo gratuito, attività di accompagnatore di persona singole o gruppi di persone fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide del territorio della regione Campania, nel corso degli ultimi dodici mesi alla entrata in vigore della presente legge per almeno sessanta prestazioni.
3. A dimostrazione dell'attività prestata di cui al comma 2, i candidati devono presentare deliberazioni di incarichi ricevuti da enti pubblici oppure attestazioni rilasciate da agenzie di viaggi e/o associazioni culturali con la relativa documentazione fiscale rilasciata ai sensi delle normative vigenti comprovante i compensi ricevuti.
La domanda per l'ammissione alla prova di esame - redatta in carta semplice - deve essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Campania - Assessorato al Turismo e Beni Culturali - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Napoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A pena di esclusione la domanda deve contenere le dichiarazioni e quanto altro previsto dalla legge regionale n. 11/86, in relazione ai requisiti richiesti per la prova di esame, l'indicazione della lingua straniera e delle eventuali ulteriori lingue straniere per le quali il candidato intende sostenere l'esame. Alla domanda deve essere allegata la documentazione fiscale di cui al comma 3, in originale o copia conforme all'originale e, per i titoli di studio conseguiti all'estero, una dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente nel territorio in cui il titolo è stato rilasciato attestante la corrispondenza del titolo posseduto a quelli validi in Italia.
4. Le prove di esame, la composizione della commissione e le modalità di espletamento della prove sono quelle stabilite dalla legge regionale 11/86.
5. La prima prova pubblica di esame di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il termine di sei mesi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione della presente legge si provvede con delibera di Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.